

LPP il sec pil

Il sistema svizzero dei tre

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle assicurazioni sociali, affrontando il tema del 2° pilastro, accompagnati da Dario Giudici, esperto di assicurazioni sociali. Si tratta di una materia complessa (assicurativa, giuridica, finanziaria e politica) i veri esperti sono poche centinaia (in Ticino ufficialmente si contano sulle dita di una mano), mentre coloro che si credono esperti sono un'enormità provocando, anche se in buona fede, confusione, incertezze e, se messi al potere, danni enormi. Da parte nostra in qualità di assicurati cerchiamo di accostarci al 2° pilastro prendendo tutte le informazioni possibili, diffidando di coloro che ci dicono "non si preoccupi è in buone mani, pensiamo a tutto noi...".

Ricordo che gli averi di vecchiaia accumulati sono di proprietà dell'assicurato ed egli ha diritti e responsabilità.

La semplice denominazione di previdenza professionale indica chiaramente che si tratta di una previdenza riservata a persone esercitanti un'attività lucrativa.

L'applicazione pratica della previdenza professionale è data alle istituzioni di previdenza che sono i veri organi esecutivi del 2° pilastro.

La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) definisce gli importi delle prestazioni minime ed in quale misura siano ancora applicabili le disposizioni prese prima della sua entrata in vigore (1.1.1985).

E' importante notare che non tutte le

casce si basano sullo stesso principio per il calcolo delle loro prestazioni, i principi sono due:

1. Primato dei contributi

Le prestazioni sono definite sulla base di quanto versato da ognuno su di un conto individuale. Questo principio è generalmente applicato dalle cosiddette fondazioni collettive LPP (diversi datori di lavoro di diversi rami economici – diversi regolamenti)

A 65 anni per gli uomini (63 anni per le donne con il provvedimento urgente votato a Lugano dalle Camere Federali nel marzo 2001) ogni singola persona può prelevare quanto versato sul suo conto personale come capitale oppure come rendita (7,2% di quanto accumulato).

2. Primato delle prestazioni

Le prestazioni sono determinate dall'ultimo salario o da una media sugli ultimi 10 anni (es. Cassa Pensione del Canton Ticino) e dall'età dell'assicurato.

In questo caso i contributi devono essere versati per un certo numero di anni. Questo principio è generalmente applicato dalle grosse casce comuni (diversi datori di lavoro del medesimo ramo professionale) oppure istituzioni pubbliche quali comuni, cantoni, enti ospedalieri, ecc.

Esistono anche delle casce che applicano contemporaneamente i due principi, allo scopo di ottimizzare le prestazioni in favore dell'assicurato e garantire i suoi diritti.

Nelle Casce a primato dei contributi la LPP,

ha introdotto il concetto di separazione tra la parte risparmio e la parte rischio.

Per questo motivo una parte dei contributi versati viene capitalizzata su di un fondo personale e va a finanziare il capitale disponibile al momento del pensionamento (parte risparmio), mentre l'altra porzione dei contributi viene utilizzata per coprire i costi necessari a garantire le prestazioni in caso di decesso, invalidità o in favore dei superstiti (parte rischio). Vedi esempio nel riquadro.

Il libero passaggio si riferisce soltanto alla parte risparmio, nuova legge sul libero passaggio LFLP inserita nella LPP dal 1.1.1995.

Nell'esempio ci si riferisce in particolare al caso del "primato dei contributi" (prestazioni calcolate in base ai contributi conteggiati e non in funzione di percentuali del salario o tenendo conto degli anni di anzianità) LFLP e art. 15 LPP.

Esempio:

Contributi del dipendente	frs. 1'000.-
Contributi del datore di lavoro	frs. 1'000.-
Tot. Contributi	frs. 2'000.-

premio di rischio frs. 400.-

speso in assicurazioni (decesso, invalidità, rendita vedovile e orfani)

parte risparmio frs. 1'600.-

senza distinzione tra parte versata dal dipendente e parte versata dal datore di lavoro



onddo astro

Il 1° gennaio 1985 la LPP entra in vigore, in sostituzione delle altre forme di previdenza già esistenti allora, in particolar modo le “casce pensioni”; essa riguarda tutti i salariati che raggiungono un salario minimo corrispondente alla rendita semplice massima AVS/AI. (frs. 2'110 al mese = frs. 25'320 all'anno)

Questa cifra si chiama quota di coordinamento; si toglie dal salario annuo AVS perché si suppone già coperta dalla AVS, siccome la rendita massima di frs. 2'110.- viene difficilmente raggiunta diventa fondamentale avere un'altra entrata integrativa.

La LPP è OBBLIGATORIA per tutti i salariati, per coloro che sono occupati a tempo parziale la deduzione della quota di coordinamento rimane invariata a frs. 25'320.-, possono però essere inclusi a titolo facoltativo se il datore di lavoro è d'accordo.

Gli indipendenti possono aderire a titolo facoltativo ad un istituto di previdenza. Anche la LPP prende in considerazione una cerchia alquanto ampia di persone assicurate, tuttavia si distingue in vari punti dall'AVS:

I contributi sono ripartiti fra il datore di lavoro e il dipendente.

Il datore di lavoro deve sopportare per legge al minimo il 50% dell'importo dovuto (art. 66 LPP). La parte

più consistente dei contributi è costituita dagli accrediti di vecchiaia. Essi aumentano in modo progressivo con l'età dell'assicurato.

Anche se sono paritari i contributi servono a finanziare un conto individuale per ogni salariato. D'altro canto i contributi obbligatori sono calcolati fino a concorrenza dell'importo limite AVS di frs. 75'960.-. Tuttavia il datore di lavoro può stabilire un piano di previdenza più ampio. Si parla in questo caso di prestazioni superiori a quelle obbligatorie.

Come si paga e quali sono le prestazioni coperte (persone obbligatoriamente assicurate) ?

Tutti i lavoratori sottoposti al pagamento dei contributi AVS, il cui salario annuo eccede frs. 25'320.- annui (= massimo della rendita semplice di vecchiaia AVS, valevole a partire dal 1° gennaio 2003).

Età d'ammissione: a partire dal 1° gennaio dell'anno del 18° compleanno per i rischi di decesso e d'invalidità; a partire dal 1° gennaio dell'anno del 25° compleanno per le prestazioni di vecchiaia.

Per gli indipendenti la LPP è facoltativa.

Il salario annuo assicurato (salario coordinato)

Esso corrisponde all'ammontare del salario AVS dedotti frs. 25'320.- (tale deduzione è denominata quota

di coordinamento). Il salario coordinato massimo ammonta quindi a: frs. 75'960.- (salario AVS mass. soggetto a contributi) meno frs. 25'320.- (salario di coordinamento) uguale frs. 50'640.- (salario coordinato massimo).

Il salario coordinato minimo ammonta a frs. 3'165.-: Se il salario AVS é compreso tra frs. 25'320 e frs. 28'485.-. Significa che una persona con un salario mensile di frs. 4'500.- (54'000.- all'anno) ha un salario assicurato di frs. 28'680.- (54'000.- meno 25'320.-).

E' sul salario assicurato (frs. 28'680.- annui, frs. 2'390.- mensili) e in funzione dell'età che vengono calcolati i contributi.

Calcolo indicativo: 2% fino a 24 anni (frs. 47.80 mensili); 9,5% da 25 a 34 anni (frs. 227.05); 13% da 35 a 44 anni (frs. 310.70); 18,5% da 45 a 54 anni (frs. 442.15); 22,5% da 55 al 63/65 anni (frs. 537.75).

Gli importi sopra indicati sono pagati per metà, come minimo, dal datore di lavoro. Questi contributi coprono i costi assicurativi (circa 20%) che garantiscono una eventuale rendita d'invalidità, vedovile e orfani, la quota risparmio (circa 80%) viene versata, a nome dell'assicurato, su un conto risparmio individuale.

Ricordo che le donne andranno in pensione a 64 anni a partire dal 1.1.2005 e molto probabilmente a 65 a partire dal 1.1.2009.

Sulla rivista precedente rivista (Caritas Insieme n. 2 – 2003) si è affrontato il tema del primo pilastro (AVS,AI,IPG), nella prossima rivista tratteremo il certificato di previdenza, il tasso di conversione e la riduzione del reddito sul capitale accumulato e la relativa incidenza sulle nostre pensioni future. ■